N. 1743/12 R.G.N.R.

N. 1575/13 R.G.I.P.

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari

Il Giudice per le indagini preliminari, dott.ssa Annamaria Grimaldi;

sulle opposizioni proposte in data 12.01.2015 dalle persone offese, BERGAMINI Domizio, ZERBINI Maria e BERGAMINI Donata, avverso la richiesta di archiviazione depositata dal P.M. il 13.01.2015 nel procedimento sopra indicato nei confronti di:

1. **INTERNÒ Isabella Anna,** nata a Cosenza il 09.01.1969, ivi residente alla via Manzoni n. 59

per il reato di cui agli **artt. 110-575 c.p.** commesso in data 18.11.1989 in Roseto Capo Spulico ai danni di BERGAMINI Donato;

2. **PISANO Raffaele,** nato a Rosarno il 02.01.0938, ivi residente alla via Maria Zita n. 59

per i reati di cui agli **artt. 378 e 371 bis c.p.** commessi in Castrovillari il 06.12.2011;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza camerale del 23.02.2015;

sentite le conclusioni delle parti e letti gli atti del procedimento;

osserva che la richiesta di archiviazione del P.M. è condivisibile e deve essere accolta per le ragioni in essa esaustivamente esposte in ordine alla insussistenza dei reati contestati.

Ed invero, dall'attento esame del copioso materiale investigativo in atti e dalla disamina dei vari accertamenti tecnici eseguiti, è emersa, a parere di questo giudice, la infondatezza della notizia di reato, da intendersi come assoluta mancanza di elementi di prova efficacemente rappresentativi della sussistenza del delitto di omicidio e, conseguentemente, di ogni altro reato che presuppone l'omicidio; alla stregua di ciò non si individuano profili di indagine che appaiano suscettibili di utile approfondimento.

Appare utile ricordare che un primo procedimento per omicidio veniva iscritto a mod. 44 a carico di ignoti al n. 155/94 R.G.N.R. e archiviato con decreto del G.I.P. del 02.02.1995. Con decreto del G.I.P. in data 15.07.2011 venivano riaperte le indagini a seguito di richiesta del P.M., a sua volta sollecitato dalle difese delle pp.oo., e il procedimento assumeva il n. 1530/2011 R.G.N.R. – Mod. 44; in data 29.06.2012 il procedimento passava a modello 21 con la iscrizione nel registro ex art. 335 c.p.p. dei due odierni indagati e la formazione del presente procedimento n. 1743/12 R.G.N.R. - n. 1575/13 R.G.I.P.

In precedenza in relazione al decesso di Donato Bergamini era stato celebrato un procedimento per omicidio colposo nei confronti di Pisano Raffaele che si era concluso sia in primo che in secondo grado con la assoluzione del predetto per non aver commesso il fatto, essendo stata riconosciuta la condotta suicidiaria del Bergamini. (cfr. sentenza del Pretore di Trebisacce del 04.07.1991 e sentenza della Corte d'Appello del 10.06.1992).

In seguito alla riapertura delle indagini sono stati compiuti molteplici approfondimenti della vicenda mediante l'escussione di numerose persone, il conferimento di incarichi tecnici a professionisti autorevoli e ai Carabinieri del R.I.S. e l'esecuzione in più tempi di intercettazioni telefoniche e ambientali.

Ciò premesso, ritiene il G.I.P. che l'approccio metodologico più opportuno per affrontare e ricostruire la vicenda consista nella individuazione - sulla base dei dati concreti a disposizione e delle valutazioni scientifiche eseguite dai tecnici incaricati - di cause, mezzi e dinamica dell'evento mortale: la risposta a tali quesiti, infatti, è essenziale per la comprensione della natura dell'evento e propedeutica rispetto alla disamina di tutti gli altri copiosi elementi acquisiti, alcuni del quali risultano del tutto irrilevanti.

In primo luogo occorre, dunque, esaminare gli esiti degli elaborati medico legali in ordine alle cause della morte di BERGAMINI Donato nonché le risultanze della c.t. sulla dinamica del sinistro, che saranno poi valutati alla luce delle acquisizioni della complessiva attività investigativa dipanatasi nel tempo.

BERGAMINI Donato trovò la morte nella serata del 18.11.1989 lungo la SS 106 in agro del comune di Roseto Capo Spulico a seguito dell'investimento da parte dell'autocarro FIAT 180 a quattro assi tg. RC-307921 condotto da PISANO Raffaele.

Il giorno seguente era eseguita una consulenza tecnica disposta dal P.M. sulla base dell'esame esterno del cadavere avente ad oggetto: epoca e causa della morte e mezzi che l'hanno provocata.

Il c.t. descriveva il cadavere riscontrando: rigidità cadaverica arti inferiori e superiori e mimici, eviscerazione e disabilitazione di tutti gli organi situati nel piccolo bacino, politraumatismi multipli alle parti molli ed alle ossa in varie parti del corpo e il decesso era ricondotto a 22/17 ore prima dell'esame (effettuato alle 11:50 del 19.11.1989), quindi, del tutto compatibile con l'orario dell'evento.

A distanza di quarantasette giorni dalla morte, il 04.01.1990, veniva eseguita l'autopsia sulla salma esumata, disposta con incidente probatorio su richiesta del Procuratore delle Repubblica. L'incarico era affidato al prof. Francesco Maria AVATO, professore associato dell'Istituto di Medicina Legale dell'Università di Ferrara.

Dopo avere descritto le lesioni riscontrate (principalmente: ampia breccia nell'addome estesa ad occupare i fianchi, il mesogastrio, l'ipogastrio e le regioni iliache e parzialmente l'epigastrio, pari a circa cm. 25; "scuoiamento" dell'arto inferiore destro, a livello della coscia; soluzione di continuo lungo la plica inguinale destra; borsa scrotale disabilitata ecc.; indenni le restanti porzioni degli arti inferiori e i piedi; indenni gli arti superiori e il torace, risultati interessati solo ad imbrattamento da morchia di oli pesanti; indenne il capo), il perito concludeva che la causa della morte era da addebitarsi alla *"emorragia iperacuta"* connessa alla lacerazione della arteria iliaca comune destra, tale da determinare il sopraggiungere della morte nell'arco di poche decine di secondi.

Le caratteristiche delle lesioni e l'assenza di lesioni in distretti corporei diversi da quello addomino-perineale dimostrava che il trauma aveva avuto applicazione a destra sul corpo disteso supino sul manto stradale con il capo verso la mezzeria e i piedi sul ciglio della strada, in un'unica sede di impatto e che si era verificato "*uno schiacciamento, ovvero arrotamento parziale, del corpo, trascinato solidalmente dal mobile per un tratto "breve"*, riconducendo le lesioni ad un "*meccanismo di produzione connesso a mezzo pesante dotato di moto lento, idoneo quindi a determinare lesioni quasi 'da scoppio' "*.

Tale ricostruzione, come si vedrà, risulta perfettamente sovrapponibile alla ricostruzione del sinistro effettuata dai consulenti del R.I.S.

Il perito non evidenziava altri elementi che, complessivamente considerati, permettessero di identificare cause del decesso alternative.

In effetti il prof. Avato aveva rilevato "*una certa qual sofferenza polmonare (aspetti congestizi e di edema, di enfisema acuto) oltre ad una certa qual sofferenza miocardica ("*fragmentatio cordis*"), ma di entità tale da poter essere valutati come fattori concorrenti ma non certo di per sé sufficienti in una sequenza fenomenologica letifera"*.

Inoltre gli esami tossicologici eseguiti avevano consentito di escludere la presenza di sostanze tossiche o stupefacenti (salvo eventuali sostanze connesse a "molecole volatili"), mentre era stato rilevata la presenza di un tasso alcolemico di entità modesta e tale da non determinare anomalie comportamentali.

In seguito alla riapertura delle indagini e sulla base delle conclusioni esposte dal c.t. della famiglia Bergamini, prof. Giovanni PIERUCCI - il quale, in base alla valutazione dei risultati dei prelievi istologici eseguiti dallo stesso Avato, evidenziava la "non vitalità" delle lesioni rilevate sul cadavere del Bergamini, e ipotizzava che la recisone della arteria iliaca di destra fosse stata determinata da una lama o oggetto acuminato - la Procura conferiva separati incarichi a due c.t., i prof.ri Roberto Testi (Direttore S.C. Medicina Legale di Torino) e Giorgio Bolino (professore presso il dipartimento di Medicina Legale dell'Università "La Sapienza" di Roma): il prof. Testi era incaricato della revisione dei preparati istologici e della datazione delle lesioni riportate dal Bergamini, con particolare riferimento alla "vitalità" delle stesse; il prof. Bolino era incaricato di riferire sulle cause della morte e mezzi che l'avevano prodotta; la tipologia delle lesioni; la compatibilità delle stesse con le ricostruzione dei fatti emergente dalle dichiarazioni degli odierni indagati e dalla P.G.; la valutazione della lesione al capo; ed ancora, se la rottura della arteria iliaca potesse essere stata determinata da un altro mezzo lesivo (cfr. verbali di conferimento incarico).

Orbene, l'istopatologo TESTI riteneva, sulla base dell'esame dei vetrini ricavati dai preparati istologici a suo tempo predisposti dal perito Avato, che al momento del sormontamento da parte del camion il Bergamini non fosse più in vita, atteso che nei tessuti esaminati "*si osserva un quadro di assoluta mancanza di sangue nei vasi e soprattutto non vi è alcuno spandimento ematico nei tessuti*", concludendo che al momento in cui si verificò la lesione addomino-perineale, "*il Bergamini non avesse una valida attività circolatoria al momento [...] In altri termini è più che verosimile che il BERGAMINI fosse già morto quando venne sormontato dall'autocarro*".

Egli, tuttavia, basando le sue conclusioni sul mero esame dei preparati istologici, non forniva alcun dato utile ad individuare cause alternative di morte.

A sua volta il c.t. BOLINO, nel descrivere le lesioni per come emergenti dalla perizia Avato e dalle fotografie scattate all'epoca dello svolgimento della autopsia, rilevava "*caratteristiche macroscopiche di incerta vitalità con analogo riscontro istologico*", traendo tale conclusione dalla considerazione che una lacerazione vitale dell'arteria iliaca di destra, con un flusso ematico pari a circa 800/1.000 ml./min, comporta solitamente una spiccata infiltrazione ematica, non solo in alcuni distretti muscolari quanto in tutti i tessuti viciniori e che tale dato non emerge dalla perizia; rilevava, d'altronde, che alcune fotografie allegate alla perizia Avato potevano risultare suggestive di infiltrazione ematica, indice di vitalità lesiva (con particolare riferimento all'"intenso

cromatismo brunastro" a livello dei muscoli psoas ed iliaci bilateralmente, nonché del sartorio, pettineo, adduttore lungo a destra, descritto dall'Avato).

Tuttavia, sul punto, lo stesso c.t. evidenziava che *"una morte subitanea si caratterizza di per sé per fenomeni reattivi vitali di non agevole evidenziazione in quanto cronologicamente la reattività dell'organismo non ha fatto in tempo ad estrinsecarsi"*.

Concordemente alle conclusioni di Avato il c.t. Bolino riteneva che il quadro lesivo fosse compatibile con un'azione di accostamento e almeno parziale sormontamento ad opera di veicolo di rilevante peso e scarsa velocità.

Il c.t., sulla base di quanto emerso dalla sua disamina, escludeva che la morte del Bergamini potesse essersi verificata secondo la ricostruzione della dinamica del sinistro accreditata dal c.t. del P.M. Coscarelli nel procedimento sorto per omicidio colposo ai danni di Pisano Raffaele e, cioè, quella dell'investimento di un pedone che si trovava sulla sede stradale in posizione eretta, che veniva caricato sulla parte anteriore del mezzo per alcuni metri, per poi scivolare sotto la ruota circa un metro prima rispetto alla posizione finale del corpo.

A tale conclusione, invero, ostava la mancanza di lesione in parti del corpo diverse dal distretto addominale-perineale, circostanza incompatibile con le fasi tipiche dell'investimento e, dimostrativa della assenza delle fasi dell'"urto", dell'"abbattimento e del "trascinamento"; pertanto, il consulente riteneva che nel caso di specie si fossero concretizzate solo le fasi dell'"accostamento" del corpo già disteso, e del "parziale sormontamento" .

La posizione finale del corpo, poi, risultava compatibile con l'arresto e la breve retromarcia del veicolo, tale da far ruotare il corpo dalla posizione supina a quella prona (in tal modo escludendo la necessità dell'intervento di terzi per "ribaltare" il corpo, ipotizzata dalla difesa dei familiari del Bergamini).

Le conclusioni del Bolino sul punto sono sostanzialmente coincidenti con la descrizione del sinistro operata dai Carabinieri del RIS, salvo che per il verificarsi della fase del "trascinamento" del corpo, che invece gli specialisti del RIS hanno ritenuto e riscontrato, sulla base degli accertamenti eseguiti, se pure per un breve tratto.

Quanto alla causa della morte il c.t. concordava con quanto sostenuto dal perito Avato (*"emorragia iperacuta connessa alla lesione vasale"*), anche in considerazione alla convergenza in questa direzione di vari elementi come l'ampia gora ematica, macroscopicamente rilevabile dalle fotografie del sopralluogo, la scarsità dei fenomeni ipostatici, l'intensa anemizzazione viscerale anche all'esame istologico, la lesività specifica.

Concludeva rappresentando come "*possibile che al momento dell'investimento il BERGAMINI fosse magari anche vivo ma in condizioni per così dire di ridotta vitalità ovvero* in liminae vitae".

VP

La presenza di segni di sofferenza polmonare (frequenti rotture dei setti alveolari) e cardiaca (*fragmentatio cordis*), rilevati dallo stesso perito Avato con l'esame dei preparati istologici, induceva il c.t. Bolino ad ipotizzare che il Bergamini potesse essere stato asfissiato meccanicamente, magari mediante l'applicazione di un sacchetto di plastica aderente al volto: ciò avrebbe comportato una morte rapida con rapido stato di sofferenza anossica, tale da consentire il posizionamento del corpo sul manto stradale ad opera di terzi. Questa tesi, per un verso, avrebbe spiegato il perché l'uomo fosse stato sormontato in posizione supina dal camion senza porre in essere alcuna condotta difensiva istintiva; per altro verso, presupponeva necessariamente il coinvolgimento di una o più persone in grado di sopraffare fisicamente la vittima senza che si producesse alcuna lesione da difesa e/o che la vittima fosse stata prima in qualche modo narcotizzata (con sostanze volatili che non lasciano traccia), poi soffocata e, infine, distesa sulla sede stradale. Il prof. Bolino, tuttavia, non ricollegava tale ipotesi con i risultati della autopsia, non fornendo alcuna spiegazione circa il mancato rilevamento sul cadavere di tutti gli altri reperti tipici della morte per asfissia, descritti in letteratura.

Ad ogni modo va ribadito che il perito Avato, nel rilevare i reperti di "una certa qual sofferenza polmonare e miocardica" li riteneva di entità tale da poter essere eventualmente valutati come fattori concorrenti ma non di per sé sufficienti a determinare la morte: tale considerazione esclude in radice la configurabilità delle teoria prospettata dal Bolino circa la possibilità che la morte fosse stata determinata da asfissia.

Successivamente i due consulenti del P.M., che avevano fino a quel momento operato separatamente e ciascuno ignorando le conclusioni cui era pervenuto l'altro, nonché ignorando le risultanze della consulenza tecnica nel frattempo effettuata dai Carabinieri del R.I.S., venivano incaricati congiuntamente di esaminare la documentazione tecnica sulla dinamica del sinistro, quella medico legale e la documentazione investigativa, di riesaminare collegialmente i preparati istologici, rispondendo al quesito cruciale se Bergamini Donato fosse vivo o morto nel momento in cui venne sormontato dal camion e se lo stesso sormontamento potesse avere provocato i segni di sofferenza polmonare e cardiaca documentati in sede autoptica e, infine, se fosse possibile addebitare all'uso di uno strumento da punta e da taglio la rottura della arteria iliaca destra.

Preliminarmente, nell'inquadrare metodologicamente il loro compito, gli esperti rappresentavano di non avere effettuato in prima persona l'esame autoptico né partecipato ad alcun sopralluogo; altresì, sottolineavano che il lungo lasso temporale trascorso prima dell'autopsia rendeva di fatto impossibile condurre ulteriori accertamenti istologici di tipo immunoistochimico finalizzati ad accertare la vitalità delle lesioni, puntualizzando comunque che il carattere solo sperimentale di

tali accertamenti, non conferisce loro il sufficiente grado di validità scientifica nell'ambito di un accertamento giudiziario. Ulteriore incertezza circa i risultati degli esami dei preparati istologici nasceva dalla mancata conoscenza del punto preciso in cui il perito Avato aveva prelevato i frammenti dei vari organi/tessuti con cui erano stati preparati i campioni conservati nei blocchetti paraffinati, non avendo il perito specificato in dettaglio tale circostanza (ad esempio, non era noto in quale polmone e in quale lobo di esso fossero stati prelevati i relativi blocchetti).

All'esito dell'esame congiunto i c.t. depositavano una relazione in cui esponevano le loro conclusioni.

Quanto alla dinamica dell'incidente ritenevano di fare proprie le conclusioni degli esperti del RIS.

Inoltre, escludevano la validità della tesi secondo cui la discontinuazione della arteria iliaca potesse essere stata determinata da un taglio mediante lama o oggetto appuntito, in considerazione del fatto che nella perizia autoptica del prof. Avato, caratterizzata da encomiabile precisione descrittiva, si utilizzava il termine "lacerazione" che indica appunto non un taglio netto ma un meccanismo lesivo da compressione-strappamento. Inoltre gli stessi attribuivano la rottura del vaso arterioso alla scomposizione di frammenti ossei dell'ileo o del sacro, in quanto le arterie iliache originano dall'aorta all'altezza del promontorio del sacro, quindi, proprio nella regione interessata dalle fratture.

In ordine al nodo problematico centrale della vitalità delle lesioni i consulenti ritenevano di precisare come "*la valutazione della vitalità di una lesione sia un problema non semplice e, soprattutto, quasi mai risulti possibile fornire un giudizio in termini di certezza specie se il decesso sia occorso con estrema subitaneità rispetto all'insulto lesivo non consentendo quindi l'estrinsecazione dei fenomeni reattivi tissutali*". Evidenziavano, altresì, che ad oggi non sono stati riconosciuti metodi perentoriamente risolutivi della problematica relativa alla vitalità delle lesioni.

Ribadito che nel caso di specie non si apprezzava né macroscopicamente né all'esito della valutazione dei preparati istologici infiltrato emorragico nei tessuti adiacenti ai vasi recisi, i c.t. rappresentavano che ciò può avvenire quando la morte del soggetto sia estremamente rapida e vi sia la sezione netta dei grossi vasi arteriosi che versano il sangue all'esterno e non nei tessuti molli, rilevando in via generale come la morte associata ad una rapida e importante perdita di sangue comporta una scarsità di sangue in tutti i distretti corporei sia a livello macroscopico che microscopico, determinando una rapida caduta della pressione arteriosa.

Quindi addivenivano alla conclusione che la enorme e rapida perdita di sangue da uno dei vasi arteriosi più importanti (iliaca di destra) avrebbe potuto provocare una così massiva perdita

ematica da determinare una grave ipoemia dei tessuti, tale da giustificare la mancata rilevazione nei preparati esaminati di cellule ematiche.

Quanto alla evidenza di enfisema e rottura dei setti alveolari riscontrata in alcuni tessuti prelevati dai polmoni, evidenziavano i c.t. come sulla valida interpretazione dei reperti potessero avere inciso i fenomeni putrefattivi, tenuto conto che del lasso di tempo di oltre un mese intercorso tra l'inumazione della salma e l'esame autoptico.

Dunque, le risultanze della consulenza restavano incerte in relazione alla questione della "vitalità" delle lesioni, però, mentre veniva offerta una razionale spiegazione della ipotesi secondo cui la vittima era ancora viva al momento dell'investimento, i consulenti non offrivano una spiegazione ugualmente plausibile della ipotesi secondo la quale la vittima era già morta, ma si basavano sui soli riscontri istologici, senza individuare una causa di morte diversa dalla "emorragia iperacuta" determinata dalla lacerazione della arteria iliaca di destra attestata dal perito Avato. Sul punto deve sottolinearsi che il perito Avato, che effettuò l'autopsia, nonché il prelievo e la valutazione dei preparati istologici, non rilevò alcuna problematica relativa alla "vitalità" delle lesioni riscontrate.

Fondamentale per la comprensione di come si siano svolti i fatti è poi la ricostruzione della dinamica dell'investimento eseguita dai Carabinieri del RIS, da leggere unitamente ad alcune delle risultanze della c.t. espletata all'epoca dei fatti dal prof. Pasquale Coscarelli.

Invero, corre l'obbligo di evidenziare come sin da subito il c.t. del P.M. avesse affermato che la traccia di frenata di mt. 49,10 rilevata sul luogo del sinistro dai Carabinieri della Stazione di Roseto Capo Spulico non fosse riconducibile al camion FIAT Iveco 180 tg. RC-307921 condotto da Pisano Raffaele. Tale circostanza era stata ammessa oralmente, in sede di sopralluogo del consulente, dallo stesso verbalizzante Brig. Barbuscio (ne dà atto il Coscarelli nella sua consulenza). Il consulente aveva, inoltre, misurato con esattezza la distanza tra il punto più vicino della piazzola e la posizione del corpo in mt. 60.

Il c.t. Coscarelli aveva calcolato come un camion di quella specie e con quel carico, che procedeva a circa 30/35 km/h (elemento evincibile dal disco cronotachigrafo), una volta avvistato il pericolo, potesse arrestare la propria marcia azionando il sistema frenante in uno spazio di circa 15/18 metri: questa azione si sarebbe consumata nel tempo di circa 2 minuti secondi atteso che, alla velocità di 30/35 km/h, il mezzo poteva percorrere uno spazio compreso tra mt. 8,3/9,7 circa in 1 secondo; a tali tempi deve aggiungersi un altro secondo in considerazione del tempo psicotecnico di reazione del conducente di fronte all'ostacolo; con la conclusione operata dal c.t.

che il conducente si avvedeva del pericolo alla distanza di circa 25/28 mt. dalla posizione statica finale.

Le restanti conclusioni del c.t. appaiono superate dagli accertamenti dei R.I.S. che hanno effettuato indagini scientifiche accurate, corredate da prove empiriche mediante l'utilizzo di un camion analogo a quello condotto dal Pisano (ormai demolito). Sulla base di tali accertamenti, con argomentazioni che appaiono scevre da vizi logici, i predetti tecnici hanno operato una ricostruzione dell'evento basata su leggi scientifiche.

In particolare, i Carabinieri del R.I.S., in sede di ricostruzione dell'investimento, hanno esaminato le fotografie in atti scattate la sera della morte del calciatore, durante il sopralluogo dei Carabinieri di Roseto, accertando i seguenti dati di fatto:

1) presenza di una traccia di frenata osservabile in corrispondenza delle ruote anteriori di destra del camion;

2) presenza di tracce ematiche importanti parallele alla traccia di frenata evidenziate per circa 5/8 metri;

3) spostamento dell'avantreno del camion di circa cm. 10/15 verso il centro della carreggiata rispetto alla traccia di frenata;

4) presenza di un'altra traccia di pneumatico, intrisa di sangue, che dal cadavere arrivava alla ruota anteriore destra del mezzo, determinata dal rotolamento retrogrado dello pneumatico;

5) mancanza di segni di urto sulla parte frontale del camion;

Tali dati obiettivi inducevano i tecnici del R.I.S. a concludere che il camion avesse operato una brusca frenata a ruote bloccate della lunghezza non inferiore a 5/8 metri (per come si evince dalle immagini fotografiche a disposizione) e non superiore a 15/18 metri (tenuto conto delle conclusioni del c.t. Coscarelli) e che, così procedendo, avesse investito il corpo già disteso della vittima, che era rimasto incastrato sotto la ruota, in posizione leggermente inclinata sul fianco destro, trascinandolo per un breve tratto, coincidente con le tracce ematiche evidenziate; ed invero tali tracce, parallele a quelle della ruota bloccata, erano prodotte dal sangue fuoriuscito dal corpo dell'investito a seguito della grave lesione da schiacciamento subita; il fatto che le tracce di sangue non si riscontrino proprio sulla porzione di asfalto interessata allo scorrimento in aderenza al suolo della ruota bloccata del camion dimostra che lo strisciamento del battistrada della ruota anteriore destra sull'asfalto non ha permesso al sangue, che defluiva dal corpo, di imbrattare la sede dello pneumatico in effetti, come se fosse stato spazzato di lato.

Una volta arrestata la marcia il camion aveva solo parzialmente sormontato il corpo senza un completo arrotamento (circostanza ricavabile dalla assenza di segni di ruote sulla parte posteriore del corpo). Quindi, il camionista, in un estremo tentativo di soccorrere il malcapitato, aveva

effettuato una breve retromarcia accompagnata da una leggera sterzata a destra che aveva lasciato una traccia ematica sul manto stradale. Tale ultima operazione, secondo la compiuta ricostruzione dei R.I.S., aveva prodotto il ribaltamento del corpo dalla posizione supina in cui si trovava allorché veniva intercettato dal camion, a quella prona, in cui veniva trovato dai soccorritori; inoltre produceva lo spandimento dei visceri fuori dal corpo; infine, spiegava la non coincidenza tra la traccia di frenata e la posizione statica finale del mezzo (distante dalla traccia di frenata verso il centro della carreggiata di circa cm. 10/15).

Occorre dire che tale verifica, per la sua accuratezza, logicità e coincidenza con altri dati delle indagini, risulta l'unica accettabile e scredita in radice le conclusioni, palesemente inverosimili e poco comprensibili finalisticamente, esposte del tecnico di parte della pp.oo. dott.ssa Eva Sacchi, la quale ipotizzava un doppio investimento da parte di un mezzo - non in fase di frenata ma caratterizzato da un moto lento – che dopo un primo parziale sormontamento del corpo supino, quindi sul lato destro dello stesso, avrebbe fatto retromarcia per investire nuovamente il corpo.

Per quanto non rilevanti ai fini della decisione si evidenza che i tecnici del R.I.S. hanno confutato anche le affermazioni del c.t.p. Sacchi in relazione alla corrispondenza tra presunte macchie di sangue rilevabili dalle foto sul predellino destro del camion del Pisano e delle macchie visibili sulla manica sinistra della camicia indossata dal Bergamini: a questo G.I.P. pare sufficiente constatare che non è stato dimostrato né è dimostrabile che le macchie di cui si discetta siano di natura ematica, per cui è irragionevole trarre dalle stesse l'abbrivo per ipotizzare scenari diversi da quello evidente.

La ricostruzione tecnica della dinamica dell'investimento è particolarmente significativa in quanto sgombra il campo da tutte le suggestioni che nel corso del tempo sono sorte intorno al fatto che gli indumenti, le scarpe, l'orologio da polso e la catenina d'oro indossati dal calciatore fossero rimasti sostanzialmente integri (salvo nella zona dello schiacciamento, per quanto attiene agli abiti) e non presentassero strappi, graffi o imbrattamenti ematici –per quanto evincibile dalle foto- e ancora, che il viso, gli arti e la parte superiore del corpo della p.o. fossero rimasti indenni da lesioni. In realtà la ricostruzione dei RIS dimostra come il corpo sia stato trascinato per pochi metri, in aderenza al suolo reso scivoloso dalla pioggia, dalla ruota bloccata, senza mai essere da questa sormontato: per questa ragione non subiva lesioni se non nella zona attinta dalla ruota né erano danneggiati gli indumenti e gli accessori indossati dal Bergamini.

Ritenuti scientificamente corretti i dati fin qui esposti, deve essere valutata l'ipotesi proposta dagli opponenti secondo cui Donato Bergamini, nel momento dell'investimento da parte del camion, fosse già deceduto (ipotesi ritenuta possibile dai c.t. Testi e Bolino) posto che, sulla base

delle risultanze sopra sinteticamente esposte e, in particolare, delle lesività riscontrate sul corpo, è assodato che il corpo si trovasse disteso supino sulla corsia nord della SS 106 quando subì l'arrotamento parziale.

Sul punto, richiamate le proprie considerazioni in ordine alla maggiore plausibilità che, a parere di questo giudice, presenta l'ipotesi scientifica che presuppone la vittima ancora viva al momento dell'investimento, appare evidente che il dilemma basilare debba essere risolto alla luce della valutazione complessiva dei risultati delle altre indagini esperite nel corso del tempo, nell'ambito del presente procedimento e in quello precedente sorto a carico del solo Pisano per il reato di cui all'art. 589 c.p., a partire da quelle fonti di prova che attengono alla fase dell'investimento del calciatore.

In via preliminare, si deve tenere conto delle informazioni provenienti dalla c.n.r. del Brig. Barbuscio e delle dichiarazioni rese da soggetti del tutto estranei ai fatti che si trovarono a passare sul luogo del sinistro la sera del 18.11.1989.

Nella c.n.r. e relazione di servizio del Brig. Barbuscio si dava atto che verso le ore 17:30 del 18.11.1989, mentre era in corso un servizio di controllo sulla SS 106 in funzione antirapina (circostanza accertata documentalmente: cfr. c.n.r. della Stazione dei Carabinieri di Villapiana Scalo in data 20.11.1989) era fermata ad un posto di controllo posto vicino al bar di Infantino Mario, un'auto Maserati con a bordo un ragazzo e una ragazza; l'auto veniva lasciata proseguire senza alcun controllo. La circostanza è, altresì, confermata dalle dichiarazioni del Car. De Palo Angelo (su cui si tornerà) e di Napoli Anna.

Il primo testimone dei fatti è FORTE Francesco, il quale era identificato a seguito di indicazione proveniente proprio dal difensore dei familiari di Bergamini, con i quali il Forte aveva avuto contatti in forma anonima. Invero il Forte, a distanza di anni dai fatti, aveva rivelato al suo avvocato nonché cugina, Biondi Daniela e poi, dietro insistenze da parte di questa, alla sorella del Bergamini, di essere a conoscenza di circostanze relative alla morte del calciatore; le sue confidenze telefoniche erano state registrate da Donata Bergamini. Chiamato a rendere dichiarazioni dal P.M., in data 22.01.2014, riferiva che in quel periodo svolgeva l'attività di autotrasportatore e quel giorno si trovava a percorrere la SS 106 diretto a Rimini. In prossimità di Roseto Capo Spulico si era fermato per acquistare delle sigarette e nel riprendere la marcia aveva notato giungere un altro camion che percorreva la strada nella sua stessa direzione; aveva deciso di farlo passare avanti per evitare controlli sulla strada da parte delle Forze dell'Ordine e vi si era accodato; ad un certo punto, aveva notato che il camion effettuava una brusca frenata, rimanendo poi fermo sulla carreggiata, senza riprendere la marcia; pertanto era sceso dal suo mezzo e,

percorrendo il ciglio della strada, nello spazio tra il camion e il guard-rail, si era avvicinato alla cabina di guida del mezzo, che aveva il posto di guida sulla destra; nel fare ciò era inciampato nelle gambe del cadavere (nel ricordo del Forte collocato tra le prime due ruote di destra dell'avantreno); aveva aperto la porta della cabina e trovato l'autista sbigottito, che ripeteva di non avere visto il pedone (*"non l'ho visto, non l'ho visto"*). Nel contempo il Forte rappresentava di avere notato dall'altra parte della strada una ragazza disperata che urlava e piangeva, trattenuta da due uomini, vicino ad un'auto scura.

Contrariamente a quanto riferito a Donata Bergamini per telefono, dinanzi al P.M. affermava di non ricordare se l'autista avesse detto anche la frase *"era per terra"*, né di avere visto i due uomini caricare in auto la ragazza e partire. Infine, il Forte si era allontanato prima dell'arrivo dei Carabinieri temendo di restare bloccato e di non arrivare a Rimini all'orario prestabilito.

Per quanto qui interessa deve rilevarsi che il Forte ricordava con precisione che il mezzo che lo precedeva aveva frenato bruscamente, con ciò corroborando la ricostruzione operata dai consulenti del R.I.S. e smentendo le tesi che vedevano il corpo del Bergamini accostato da un mezzo con movimento lento che lo sormontava solo parzialmente per poi retrocedere (cfr. c.t. Sacchi).

Inoltre, nel riferire che, prima di riprendere la strada dopo la sosta per acquistare le sigarette, aveva dato la precedenza al suddetto camion, in sostanza il Forte avvalorava la tesi della mera casualità della presenza del Pisano sul posto prima di lui.

Infine, in ordine alla circostanza di avere visto i due uomini che trattenevano la ragazza, dinanzi al P.M. non era in grado di dire se la trattenessero con la forza o solo per evitare che si avvicinasse al corpo o se la sorreggessero. La circostanza, non reiterata dinanzi al P.M., di avere visto la donna spinta all'interno di un'auto scura che partiva in direzione di Cosenza non abbisogna di chiarimenti (come richiesto dagli opponenti, che hanno lamentato la mancata contestazione al Forte del contenuto della telefonata intercorsa con Donata Bergamini) dal momento che non vi può essere assoluta certezza che la donna fosse la Internò e, comunque, la presenza della ragazza sul posto è confermata dal teste Panunzio. Quanto ai due soggetti visti dal Forte appare agevole ritenere che fossero automobilisti di passaggio, provenienti dalla direzione opposta, che si erano prontamente fermati vedendo il sinistro, atteso che la SS 106 è un'arteria molto trafficata. Sul punto il Brig. Barbuscio nella c.n.r attesta di essersi imbattuto al suo arrivo sul luogo della sciagura in una colonna di auto.

Il teste NAPOLI Rocco Mario, con reiterate dichiarazioni (nel corso delle indagini nel procedimento per art. 589 c.p. a carico di Pisano Raffaele, sit rese ai Carabinieri in data 24.11.1989 e al P.M. in data 06.07.1990; deposizione testimoniale nel conseguente processo in data 07.05.1991 e, infine, dichiarazioni rese al P.M. nel presente procedimento in data 22.05.2013)

riferiva che quella sera, mentre a bordo del suo camion si recava verso Montegiordano, in compagnia della fidanzata e della sorella di lei, aveva modo di vedere una auto (nella deposizione dinanzi al Pretore e al P.M. nel 2013 riferirà che si trattava di una Maserati) ferma in una larga piazzola posta a destra della sede stradale, l'auto aveva i fari e il motore accesi; all'intero vi era una persona (nella ultima deposizione specificherà essere una donna); fuori dal mezzo vi era un uomo che procedeva a piedi con aria tranquilla verso la carreggiata senza fare caso alle auto che transitavano, tanto che egli aveva dovuto effettuare una sterzata per il timore di investirlo e aveva commentato la imprudenza del comportamento del pedone con le due passeggere. Non era presente alcuna ulteriore macchina né persone sulla piazzola. Le circostanze erano confermate da VALERIO Antonietta Rosa, ex moglie del Napoli, e da VALERIO Franca Giovanna, ex cognata: in particolare la prima parlava da subito di un'auto bianca (cfr. dichiarazioni al P.M. Abbate del 06.07.1990 e escussione del P.M. in data 22.05.2013), nonché dalla cugina NAPOLI Anna, alla quale il predetto aveva narrato l'episodio quella stessa sera di ritorno da Montegiordano (cfr. dichiarazioni della Napoli al P.M. del 14.03.2012). Il riferimento alla Maserati di colore bianco (il Napoli spiegava di avere posseduto un'auto di quella marca e di essere in grado di riconoscerla) e la contiguità temporale con gli eventi consentono di escludere che le persone notate dal Napoli e dalle sorelle Valerio fossero diverse dal Bergamini e da Internò Isabella.

Altro testimone dei fatti immediatamente successivi alla tragedia è INFANTINO Mario Salvatore, gestore del bar presso cui giunse Isabella Internò subito dopo la morte di Bergamini per fare alcune telefonate: nelle sue prime sit dinanzi al Brig. Barbuscio, in data 25.11.1989, lo stesso dichiarò che la ragazza era giunta intorno alla 19:30 al suo locale, accompagnata da un uomo a bordo di una Maserati, affermando che "*il suo ragazzo si era ammazzato*" e chiedendo di usare il telefono. L'Infantino aveva anche indicato con precisione a chi avesse fatto le telefonate la ragazza (una alla madre, una al mister del Cosenza, l'ultima a un compagno di squadra di Bergamini, Marino: a quest'ultimo aveva chiesto se Bergamini prima di lasciare Cosenza gli avesse confidato qualcosa). L'Infantino aveva anche riferito che l'uomo che accompagnava la Internò aveva riferito di avere lasciato la sua auto sul luogo dell'incidente con all'interno la moglie incinta e di avere per tale motivo usato la Maserati per accompagnare la ragazza, tornando poi sui luoghi sempre con la fuoriserie.

Anni dopo il difensore delle pp.oo. aveva avuto colloqui investigativi con il teste da ultimo indicato, il quale – rifiutandosi tuttavia di verbalizzare quanto dichiarato – aveva smentito di avere reso ai Carabinieri le dichiarazioni contenute nel verbale del 25.11.1989, pur riconoscendo la sua firma, affermando che il Brig. Barbuscio non gli aveva dato lettura del verbale prima della sottoscrizione. Nuovamente sentito dal P.M. in data 15.12.2011 confermava parzialmente le

sommarie informazioni rese alla P.G., però dichiarava di non ricordare più a chi la ragazza avesse telefonato dal suo bar e negava di avere visto la Maserati o chiamato i Carabinieri in quanto non informato in ordine a cosa fosse successo.

Solo in data 21.02.2012 era escusso PANUNZIO Mario, l'automobilista di passaggio che aveva condotto la Internò al bar di Infantino; costui veniva identificato dai Carabinieri tramite la targa della sua autovettura Fiat Ritmo bianca tg. TA330384, ritratta in una delle fotografie scattate la sera dell'evento, grazie al miglioramento della immagine. Al P.M. il testimone rappresentava di essere arrivato tra i primi sul posto, proveniente da San Lorenzo Bellizzi e diretto a Taranto. Quando arrivò non c'erano ancora i Carabinieri; venne costretto a fermarsi da una ragazza piangente e *"visibilmente terrorizzata"*, la quale affermava che il suo ragazzo si era buttato sotto un camion e lo pregava di condurla a Cosenza; il Panunzio vedeva anche l'autista del camion, disperato che si lamentava (*"ma chi me lo doveva dire a me... tanti anni di strada e stasera mi dovevo trovare questo ragazzo sotto al camion..."*). A seguito delle preghiere della ragazza, pure rifiutando di condurla a Cosenza, il Panunzio, che aveva in macchina la moglie incinta e i suoceri, si prestava ad accompagnarla al più vicino locale pubblico per telefonare. Non potendo utilizzare la sua macchina in quanto occupata, l'uomo si poneva alla guida della Maserati, che si trovava nella piazzola, e si recava al bar di Infantino; qui chiedeva al titolare di consentire alla ragazza di effettuare delle telefonate e la lasciava nel bar ritornando indietro con la Maserati che parcheggiava sul ciglio della strada. Sul posto nel frattempo erano arrivati i Carabinieri, ai quali rappresentava quanto a sua conoscenza, venendo autorizzato ad andare via; i militari non si appuntavano il suo nome né la targa del suo veicolo.

Le dichiarazioni del teste erano confermate da quelle della moglie CORNACCHIA Giovanna.

Quanto riferito dal Panunzio è particolarmente rilevante perché, non solo conferma il narrato della Internò, ma anche le dichiarazioni puntuali rese in data 25.11.1989 da Infantino Mario al P.M., poi inspiegabilmente negate nella conversazione informale con il difensore delle pp.oo. (trattasi ad ogni modo di dichiarazioni non utilizzabili) e poi nuovamente confermate al P.M.

Entrambi i citati coniugi riferivano, inoltre, al P.M. di essere stati contattati telefonicamente alcuni anni prima dal legale della famiglia Bergamini il quale aveva fatto delle domande al Panunzio sui fatti di quella sera, finché questi, temendo che l'interlocutore non fosse una persona avente un reale interesse ai fatti, aveva interrotto la conversazione.

La circostanza era accertata mediante l'acquisizione dei tabulati dello studio legale GALLERANI dai quali emergeva che in data 29.03.2010, dalla utenza intestata allo studio legale partiva una telefonata alla utenza dell'abitazione del Panunzio della durata di circa 34 minuti.

Orbene non si può non censurare la condotta del difensore degli opponenti il quale, pur avendo individuato il testimone oculare circa due anni prima dei Carabinieri del Comando Provinciale di Cosenza ometteva di fornire tale informazione al P.M. e anzi, nella richiesta di apertura delle indagini presentata alla Procura di Castrovillari il 13.06.2011 utilizzava l'argomento della inesistenza dell'automobilista di passaggio per screditare le dichiarazioni della Internò e la c.n.r. del M.llo Barbuscio e ipotizzare uno scenario delittuoso, sostenendo la tesi secondo cui l'auto Maserati non era mai stata spostata dalla strada ove il Bergamini era stato costretto a lasciarla dai suoi aggressori.

In conclusione dalle dichiarazioni sopra sinteticamente riportate, afferenti i momenti immediatamente precedenti o successivi all'investimento del Bergamini, si ricavano con ragionevole certezza alcuni punti fermi: a) che Pisano Raffaele si trovava a transitare nel luogo della disgrazia per un mero caso; b) che non erano presenti altri soggetti in compagnia del Bergamini e della Internò; c) che il Bergamini si dirigeva autonomamente verso la SS 106; d) che era vero quanto riferito dalla Internò di essere stata condotta in un bar da un automobilista di passaggio a bordo della Maserati di Donato Bergamini.

Per comprendere la vicenda deve tenersi conto anche delle caratteristiche della SS 106 Ionica, strada molto trafficata e a doppio senso di circolazione, che inducono a ritenere improbabile l'organizzazione di una condotta complessa consistente nell'uccidere o comunque sopraffare un giovane atleta, senza provocargli alcuna lesione, trasportarlo di peso per circa 60 metri dalla piazzola al luogo di ritrovamento senza essere visti da alcuno e, comunque, sottoponendosi ad un così alto rischio, soprattutto in un'ottica di premeditazione (l'unica concepibile atteso che era del tutto impossibile che tali condotte venissero poste in essere con successo dalla sola Isabella Internò).

Ancora meno ipotizzabile è la partecipazione al fantomatico "complotto" tra la Interno e altre persone rimaste ignote, presumibilmente suoi parenti, dell'autotrasportatore Pisano. Abbiamo già osservato come la presenza sul posto del Pisano sia solo casuale e rispetto a tale dato di fatto appare solo suggestiva la rilevata discrasia tra la distanza segnata sul cronotachigrafo montato sull'automezzo (km. 167) e la distanza reale tra Rosarno (luogo dal quale il Pisano dichiarava di essere partito) e Roseto Capo Spulico (km. 230).

Il fatto che a quell'epoca non vi fossero ancora i telefoni cellulari rende vieppiù non ipotizzabile un eventuale accordo tra il Pisano e gli autori dell'azione omicidiaria.

Le indagini neppure hanno accertato alcun collegamento tra i due indagati, tra l'altro residenti in luoghi geograficamente distanti.

Anche i risultati delle intercettazioni a più riprese eseguite sui telefoni e sulle autovetture riconducibili a Isabella Internò e a suoi parenti sono del tutto silenti sul punto, anzi si evince che i due indagati non si conoscevano affatto (cfr. conv. progr. n. 980 del 09.12.2011, in cui il marito della Internò Conte Luciano e il cognato Tiesi Gianluca commentano con soddisfazione la circostanza da poco emersa sui giornali che il Pisano non era deceduto, facendo affidamento alle sue dichiarazioni per fare emergere la verità dei fatti).

Va anche infine segnalata la incensuratezza del Pisano, quanto meno come sintomo di personalità rispettosa delle norme che non è mai incorsa in violazioni della legge penale. Sul punto non si può omettere di stigmatizzare la produzione da parte degli opponenti di atti relativi ad un procedimento penale per associazione per delinquere di stampo mafioso (cd. operazione "Crimine della DDA di Reggio Calabria) riguardante, tra gli altri, il figlio del Pisano che, oltre ad essere assolutamente irrilevante ai fini che qui interessano, appare anche capziosa e latamente calunniosa.

In conclusione Pisano Raffaele, a parere di questo giudice, risulta estraneo alla vicenda sicché appare veramente arduo trovare una ragionevole motivazione alla commissione dei reati che gli vengono attribuiti (artt. 378 e 371 bis c.p.): infatti, se si esclude una sua partecipazione diretta ai fatti, non appare davvero comprensibile perché avrebbe dovuto mentire sulla reale dinamica dell'evento, dal momento che un fatto omicidiario avrebbe escluso qualsiasi sua responsabilità per omicidio colposo – stante la mancanza del presupposto basilare, cioè la vitalità del soggetto investito – a differenza della descritta condotta suicidiaria, in relazione alla quale potevano ancora profilarsi in astratto a suo carico responsabilità per una condotta di guida colposa.

Tutto ciò premesso appare giusto esaminare il contenuto delle dichiarazioni rilasciate nel tempo dal Pisano mettendo sin da subito in evidenza che, nonostante l'immaginabile shock da questi subito nella immediatezza dell'investimento e nonostante il decorso di un lunghissimo lasso temporale, per quanto attiene alle dichiarazione da ultimo rese al P.M. il 06.12.2011 in qualità di persona informata dei fatti nell'ambito del procedimento instaurato contro ignoti, le sue dichiarazioni rimangono ferme nel nucleo fondamentale e, cioè, che il Bergamini, in piedi vicino all'auto ferma sulla piazzola, si portava volontariamente sulla sede stradale e si gettava sotto la ruota destra del camion, non consentendo per la repentinità del gesto alcuna valida manovra di evitamento da parte dell'autista (escussione del 06.12.2011: *"ho notato che il ragazzo stava in piedi quando ad un tratto si è messo a correre in direzione del mio camion verso la strada asfaltata che stavo percorrendo con il mio mezzo. Giunto all'altezza del camion il ragazzo si è*

gettato sotto il mezzo; escludo che fosse in posizione eretta quando l'ho investito" .... "si è buttato direttamente dalla piazzola". Sentito nella immediatezza dai Carabinieri aveva riferito che il giovane *"come un fulmine"* si era gettato sotto la ruota del camion; al P.M. il 06.12.1989 aveva parlato di *"scatto improvviso"* del Bergamini; analogamente aveva affermato dinanzi al Pretore di Trebisacce.

Il Pisano affermava anche che la ragazza che lo raggiungeva sul posto palesava che il suo fidanzato si era suicidato (escussione del 06.12.2011, in cui il Pisano riporta la frase pronunciata dalla Internò: *"mi aveva detto che se non lo seguivo mi avrebbe fatto una cosa che non mi sarei mai dimenticata, mi ha detto che si sarebbe buttato sotto il primo camion che passava"*).

Analoghe dichiarazioni il Pisano rendeva nella stessa serata del 18.11.1989 alle ore 22:45, quindi, poche ore dopo i fatti, per cui è assolutamente improbabile che già in quel momento avesse deciso di agevolare gli autori del reato senza alcuna plausibile ragione, salvo ad ipotizzare un pregresso accordo.

Quanto alle numerose contraddizioni nelle sue dichiarazioni evidenziate dalla difesa delle pp.oo. (ad es. quando ha effettuato la retromarcia) pare ultroneo rammentare, anche con riferimento alla esperienza comune, come il ricordo di elementi marginali possa essere fallace quando si vive un'esperienza dolorosa e stressante e come, altresì, il ricordo nel corso del tempo vada scemando e/o modificandosi anche per l'influenza di informazioni che si acquisiscono *aliunde*.

In particolare, l'erronea indicazione della lunghezza della frenata riferita inizialmente dal Pisano (mt. 50), veniva risolta già nella escussione dinanzi al P.M. Abbate in data 06.12.1989 in cui il Pisano ebbe a spiegare di essere stato indotto a riferire quella misura dalle misurazioni eseguite dai Carabinieri, escludendo di essersi realmente reso conto dello spazio percorso durante la franata.

In conclusione si ritiene che le divergenze nelle dichiarazioni del Pisano siano del tutto fisiologiche e non indice della volontà di inquinare le prove, ribadendosi la mancanza di un ragionevole movente per mentire.

D'altra parte per potere ipotizzare una sostenibilità in giudizio della accuse mosse al Pisano deve essere accertato il presupposto della falsità delle dichiarazioni e, cioè, che vi sia stato un delitto di omicidio da occultare, presupposto che nel caso di specie non è dimostrato, come si vedrà in seguito.

Sul nucleo centrale dei fatti le dichiarazioni del Pisano convergono con quelle della odierna indagata di omicidio, Internò Isabella Anna. Non può non rilevarsi che le numerose dichiarazioni rese dalla donna nel tempo sono apparse spesso imprecise, divergenti su una serie di particolari e anche reticenti. Per quanto attiene però al momento dell'evento letale la Internò riferisce sempre

sostanzialmente la stessa cosa, e cioè, che il suo ex-fidanzato dopo vari discorsi fatti con lei lungo la strada e mentre l'auto sostava sulla piazzola, nel corso dei quali affermava di volere lasciare l'Italia per recarsi all'estero, era uscito dal mezzo dirigendosi verso la Statale, quindi si era *"tuffato"* sotto un camion che passava in quel momento.

Orbene la indagata nel corso degli anni, pure modificando parzialmente il racconto in relazione al contenuto dei discorsi tra lei e il Bergamini e in relazione a quali fossero state le precise parole pronunciate e i gesti fatti dallo stesso prima di porre in essere la condotta autolesiva (ad es. autostop), confermava sempre, anche con la stessa terminologia (*"tuffo"*), il gesto estremo posto in essere da Denis Bergamini. In queste stessi termini la ragazza aveva narrato l'avvenimento nella immediatezza dei fatti per telefono al compagno di squadra del Bergamini, Marino Francesco (cfr. sit del 13.08.2012) e al direttore sportivo del Cosenza calcio Ranzani Roberto nella Caserma dei Carabinieri di Roseto (cfr. dichiarazioni al P.M. il 29.11.1989).

Rispetto al nucleo fondamentale dei fatti le discordanze emergenti tra le varie dichiarazioni della donna e con quelle delle altre persone escusse, appaiono determinate dallo shock del momento, dal cattivo ricordo e, verosimilmente, da un certo pudore in relazione a particolari del rapporto con l'ex-fidanzato. D'altra parte nel conversare con il marito Conte Luciano, proprio di ritorno dalla Procura della Repubblica di Castrovillari, ove era stata sentita il 29.11.2011 in qualità di persona informata dei fatti, la Internò ricostruiva a fatica le fasi del suicidio e la circostanza dell'accompagnamento da parte dell'automobilista al bar; quindi, a meno di non volere ipotizzare che la donna abbia mentito anche al marito, la conversazione dimostra come il ricordo di quei drammatici momenti sia confuso nella mente della indagata (cfr. conv. ambientale progr. n. 55 delle ore 12:30 del 29.22.2011: *"ma tu lo sai che a me mi ...mi viene quella cosa che ...perché in quel... quello è stato il momento più brutto, quindi a ... il cervello si era propriooo"*).

Così come il Pisano la Internò ha sempre ribadito che l'investimento era avvenuto all'altezza della piazzola (cfr. sit del 29.11.2011). Tale dato non corrisponde alla realtà dal momento che gli accertamenti scientifici hanno dimostrato che il trascinamento del corpo non può avere superato lo spazio di 18 metri (spazio massimo necessario per fermare il mezzo), ma verosimilmente fu inferiore e la traccia di sangue che è dato riscontrare dai rilievi fotografici non supera i 5/8 metri; pertanto, il Bergamini doveva avere percorso circa quaranta/cinquanta metri dalla fine della piazzola quando si gettò o cadde sotto le ruote. Ciò premesso, la pervicacia nella reiterazione della versione da parte dei due indagati, non funzionale a sostenere alcuna teoria a loro più favorevole (il trascinamento comunque è provato), deve essere necessariamente il frutto di una percezione errata e depone per la buona fede dei due indagati che, pure potendo adattare le loro dichiarazioni

alle emergenze processuali note già all'epoca del processo del Pisano per omicidio colposo (in relazione alla lunghezza della frenata), hanno sempre insistito nella stessa versione.

D'altra parte anche in tema di falsa testimonianza è oggetto di censura penale la volontaria divergenza tra la deposizione del teste e quanto da lui in realtà percepito dei fatti sui quali è esaminato, e non anche la difformità con la verità accertata dal giudice ex post.

La teoria del "complotto" portata avanti dalla difesa delle pp.oo. include anche il Brig. Francesco BARBUSCIO, di cui vengono messe in risalto nella redazione degli atti di una serie di inesattezze (individuazione della traccia di frenata di mt. 49/59; mancata indicazione nella planimetria della posizione della Maserati del Bergamini), falsificazioni (orari inseriti nei verbali; correzioni sull'ordine di servizio n. 31), occultamenti di atti (mancanza dell'allegato A del foglio di servizio n. 31 del 18.11.1989, relativo agli automezzi controllati; appunto riportante misurazioni rinvenuto dal difensore nel fascicolo di ufficio delle P.G. in cui viene indicato un punto non riportato nella planimetria allegata alla c.n.r.), finalizzati a coprire le tracce dell'assassinio. Premesso che, essendo deceduto in data 13.06.1993, non è stato possibile chiedere al M.llo Barbuscio alcuna spiegazione, anche in questo caso, come nel caso del Pisano, ci si domanda a che pro il graduato, ritenuto persona integerrima (cfr. sit del Car. Angelo De Palo del 08.11.2011), avrebbe partecipato al fantomatico complotto e in che modo tali errate/false informazioni avrebbero potuto incidere sulla ricostruzione dei fatti.

La questione dell'erronea indicazione dell'orario in tutti i verbali redatti dal Brig. Barbuscio dell'orario, si pose a seguito delle dichiarazioni rese da DE PALO Angelo al difensore delle pp.oo. in data 18.08.2010; il De Palo accreditava la tesi che il suo superiore non avesse tenuto conto dell'ora legale e che tale errore fosse stato generato dall'erronea indicazione dell'orario del disco cronotachigrafo montato sul camion del Pisano.

Orbene - premesso che nell'economia generale non ravvisa la rilevanza di tale dato, atteso che la maggior parte dei testi non indica con precisione l'orario, anche in considerazione, per alcuni del lungo tempo trascorso - non si comprende perché si dovrebbe ritenere più convincente la teoria proposta dal De Palo, che venne sentito a distanza di ventidue anni dall'evento, anziché ritenere valide attestazioni del Barbuscio, anche tenuto conto delle sit del M.llo BAGNATO Iconio, a quei tempi Comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca Imperiale, che ha riferito di avere appreso per primo la notizia alle ore 19:00 e di averne informato la Stazione di competente per territorio (cfr. sit del 16.02.2012). Anche la Internò nelle dichiarazioni al P.M. del 23.11.1989 dice di avere guardato l'orologio e che erano le 19:10. Un orario successivo alle ore 19:00 viene riferito dai calciatori e responsabili del Cosenza Calcio che univocamente riferiscono che la squadra era

già a cena (fissata alle ore 19:30) quando arrivò la ferale notizia (cfr. sit Maltese, Caneo, Galeazzi, ecc.).

Va anche evidenziato che nessuno dei testimoni sentiti nella immediatezza faceva rilevare la erronea indicazione dell'orario nei verbali.

La questione dell'orario, purtroppo, sembra essere stata sollevata per mettere in dubbio la fedeltà del militare e gettare un'ombra sul suo operato.

D'altra parte è agevole rilevare come la falsità ipotizzata non avrebbe fatto il gioco degli autori del supposto delitto, documentando un lasso temporale maggiore, intercorrente tra il momento in cui il Bergamini venne visto vivo dai Carabinieri (ore 17:30 circa) e l'investimento, in cui gli autori avrebbero potuto più agevolmente organizzarsi.

Per quanto attiene alla errata interpretazione delle tracce di frenata la questione venne risolta dopo pochi giorni, nel corso delle operazioni di sopralluogo del c.t. Coscarelli.

Nessun mistero si annida nella mancanza nell'ordine di servizio n. 31 dell'allegato A, evidentemente mai redatto in seguito alla evenienza imprevista, d'altra parte che l'auto Maserati sia stata fermata intorno alle ore 17:30 circa lo conferma anche il Car. De Palo; nessun mistero si rileva nel ritrovamento nel fascicolo custodito in Caserma, quindi non nascosto, di un appunto informale relativo alla planimetria dei luoghi, riportante un punto (verosimilmente caposaldo) non riprodotto nella planimetria depositata, né nella mancata indicazione della posizione della Maserati nella planimetria, irrilevante nell'ottica del rilevamento di un sinistro stradale/suicidio come il fatto appariva essere.

La tesi dell'omicidio appare carente anche in relazione alle motivazioni suggerite: una sorta di delitto d'onore posto in essere dai componenti di una famiglia meridionale, legata a valori retrivi, a cagione del fatto che il Bergamini dopo essere stato fidanzato per anni con la giovanissima Isabella Internò l'aveva poi lasciata. Si rimarcava anche la circostanza che la ragazza nell'anno 1987 era ricorsa ad una interruzione volontaria della gravidanza in una clinica di Londra e che la circostanza – tenuta segreta ai genitori – poteva essere stata dagli stessi appresa (Padovano riferisce che lo avevano saputo poco tempo prima della morte del Bergamini).

A sostegno di questo assunto, in realtà, non vi è alcun elemento concreto se non le frasi pronunciate dalla giovane Internò, amareggiata per la fine del rapporto con un giovane uomo di successo, dinanzi alla sua amica ROTA Tiziana; costei, nelle dichiarazioni rese al difensore il 06.09.2010, aveva riferito che la Interò, in data 04.11.1989, dopo averle confidato che la storia con il Bergamini era finita, aggiungeva: *"piuttosto che sia di un'altra preferisco che muoia"* e, inoltre, le ingiungeva di non riferire ai suoi cugini, che in quel mentre si avvicinavano ad Isabella per

salutarla, che il Bergamini l'aveva lasciata altrimenti *"lo avrebbero ammazzato"*. Le medesime frasi erano riferite dalla Rota ai Carabinieri in data 11.01.2012.

È evidente che si tratta di espressioni iperboliche, oltretutto dal significato contrastante (desiderio che l'ex-fidanzato muoia e timore che possa essere ucciso), pronunciate con leggerezza da una ragazza di venti anni a seguito di una delusione amorosa, che non possono ritenersi prova di un reale intento omicidiario né dimostrative del fatto che i cugini avrebbero davvero posto in essere condotte violente ai danni dell'ex-fidanzato della Internò. L'argomento, in sostanza, è fondato più che altro su stereotipi sulla mentalità meridionale.

Un altro elemento che corrobora la tesi secondo cui gli unici soggetti che potevano avere ragioni di risentimento con il Bergamini fossero la Internò e la sua famiglia, viene ricavato dalla lettera datata 24.11.1989 che ALLEATI Roberta inviava alla famiglia del Bergamini i cui contenuti vennero confermati dinanzi al P.M. Abbate il 18.11.1989: in pratica la ragazza dichiarava di avere da pochi mesi riallacciato una relazione sentimentale con il Bergamini interrotta nel 1982 e che il giovane le aveva manifestato l'intenzione di sposarla. Riferiva che la sera del giovedì 16.11.1989, due giorni prima della morte di Denis, questi si era mostrato preoccupato al telefono confidandole che "*qualcuno gli voleva male*" e che l'unico "torto" che poteva avere era il fatto di avere posto termine alla relazione con Isabella Internò durata tre anni, spiegando alla giovane che tutto ciò forse poteva costituire "un brutto affronto" tenuto conto della mentalità meridionale. Analoghe dichiarazioni la Alleati rendeva in data 11.01.2012 ai Carabinieri di Canazei

Orbene, la conversazione non dimostra altro che un momento di sconforto o fastidio espresso dal Bergamini, forse determinato proprio dal fatto che la Internò cercava in maniera insistente di riprendere la relazione con lui; in sostanza si tratta di un elemento che va ad ingrossare le fila delle suggestioni introdotte nella vicenda giudiziaria.

Nella stessa categoria delle suggestioni si inserisce il racconto dei familiari del Bergamini di una telefonata che questi avrebbe ricevuto sulla utenza della abitazione dei genitori in Argenta, il lunedì precedente alla morte, a seguito della quale restava turbato, ma rifiutava di riferirne il contenuto al padre affermando che avrebbe risolto da solo il problema. In questo caso la impossibilità di risalire all'interlocutore e di ricostruire il contenuto del dialogo rende del tutto ozioso discettare sulla telefonata.

Al più entrambe le telefonate citate potrebbero palesare che il Bergamini aveva un problema o un dispiacere di cui si sconosce la natura.

In ordine a questa preoccupazione o tristezza del calciatore nei giorni precedenti alla morte e, specificatamente, il giovedì 16.11.1989 vi sono anche le dichiarazioni della amica Brogno Anna e Ricci Brunella che erano presenti quella sera al ristorante "Steak House" di Dipignano; le predette,

d'altra parte, non confermano la circostanza di una presunta aggressione fuori dal locale, ventilata da alcuni giornali (cfr. sit rese ai Carabinieri rispettivamente il 12.09.2012 e il 06.09.2012).

Non v'è chi non veda la assoluta ambivalenza di questi argomenti che possono essere utilizzati sia per sostenere la tesi dell'omicidio che quella del suicidio, infatti, il Bergamini avrebbe potuto essere preoccupato sia per minacce che triste per motivi interiori.

Tornando alla teoria dell'omicidio, non va ignorato che in passato era stata anche portata avanti l'ipotesi del coinvolgimento suo malgrado del Bergamini in traffici di droga, che sarebbe stata trasportata proprio con la Maserati bianca tg. BL 287884; tale ipotesi riprendeva vigore allorquando, anni dopo il compagno di squadra nonché coinquilino, Padovano Michele, veniva condannato il primo grado per traffico di sostanze stupefacenti.

Anche in questo caso le indagini svolte non hanno trovato il benché minimo appiglio e anche l'esame da parte dei RIS dell'auto Maserati in possesso della famiglia Bergamini ha escluso la presenza di doppi fondi o vani artatamente ricavati nel mezzo allo scopo di occultarvi la sostanza stupefacente.

Pure gli accertamenti in ordine all'acquisto della vettura (circostanza che si collegava ad un coinvolgimento del Bergamini con ambienti criminali di Cosenza) non ha portato ad alcun utile approdo.

Indubbiamente, in astratto, non vi erano ragionevoli motivi perché il Bergamini si suicidasse dal momento che si trattava di un giovane calciatore di successo, che da poco aveva visto aumentare il suo ingaggio, quindi ricco, di bell'aspetto e di buon carattere, circondato dall'ammirazione delle ragazze; inoltre, il Bergamini non risulta che avesse manifestato segni di depressione o anomali comportamenti.

La mattina del sabato 18.11.1989 i testimoni riferiscono che si era recato con la squadra a sostenere l'ultimo allenamento prima dell'incontro del campionato di serie B del giorno seguente e, in quella occasione si era mostrato tranquillo e, anzi, aveva incitato i compagni ad impegnarsi per vincere la partita (cfr. sit di Giovanna ROSAPANE, amica e confidente del calciatore, Sergio GALEAZZI e Stefano RUVOLO, compagni di squadra e di Giuseppe MALTESE, massaggiatore, raccolte dal difensore delle pp.oo.).

La situazione nel pomeriggio però cambiava: tornato al Motel Agip dopo il pranzo, il Bergamini si ritirava nella stanza che condivideva con il calciatore Padovano Michele e, a detta del predetto Padovano (cfr. dichiarazioni rese al P.M. in data 19.01.2012), intorno alle ore 15:30 riceveva in camera una telefonata che gli faceva mutare repentinamente umore rendendolo assente *"il*

Bergamini, circa verso le 15 – 15 e 30 ricevette una telefonata ma non so da chi perché non glielo chiesi né lui mi disse nulla al riguardo. Ricordo però che fu una telefonata molto breve, Denis rispose pronto, ascoltò qualcosa e chiuse con un ciao ... dopo quella telefonata il Bergamini cambiò umore ...mi sembrò preoccupato, assente, teso, anche se all'epoca dei fatti non diedi peso a questo atteggiamento"); questo stato d'animo era confermato anche dal massaggiatore Maltese che andava a chiamare il giovane in camera (cfr. sit del 08.001.2012:*"lo vidi in piedi, davanti la finestra, con lo sguardo perso nel vuoto e pensieroso"*). Della telefonata il Padovano riferì anche al calciatore Galeazzi, subito dopo avere appreso della morte del Bergamini (cfr. sit ai Carabinieri del 16.01.2012) e al calciatore Ruvolo (cfr. sit rese al difensore in data 20.09.2010). invece non vi è traccia di questo fatto nelle dichiarazioni rese dal Padovano al P.M. Abbate in data 27.11.1989, quindi, a pochi giorni dal verificarsi della disgrazia.

Sceso nella hall dell'albergo per recarsi con il resto della squadra al cinema Garden di Rende, alle ore 16:00 circa, il Bergamini effettuava dalle cabine ivi presenti una telefonata; quindi, a differenza di tutte la altre volte si portava al cinema con la sua auto.

Ora in relazione alla prima telefonata ricevuta nella stanza d'albergo non è stato possibile effettuare alcun riscontro non essendo stati reperiti tabulati nel Motel (cfr. dichiarazioni di MALTESE Giuseppe) e non avendone alcun ricordo i due addetti dell'albergo che quel giorno si avvicendarono alla hall proprio nell'orario della telefonata (cfr. sit rese al P.M. il 29.11.1989 dai dipendenti del motel Agip PREZIOSO Emanuele e TUCCI Vincenzo).

Innegabilmente strano è il contegno tenuto dal Bergamini una volta entrato con gli altri nel cinema: infatti, quando le luci si erano spente e era iniziata la proiezione della pubblicità si era alzato e aveva chiesto al Maltese dove fosse il bagno, suscitando la meraviglia di questi in quanto il Bergamini era a ben a conoscenza di dove fossero ubicati i servizi nel cinema (cfr. dichiarazioni di Maltese al P.M. il 12.04.1990); quindi era uscito dal cinema da solo e era stato visto dalla maschera del cinema FIORITO Luigi che lo aveva ammonito in quanto il mister della squadra non ammetteva che ci si allontanasse dal ritiro, ma il Bergamini aveva fatto capire che sarebbe rientrato di lì a poco (cfr. sit di Fiorito del 12.01.2012 e del 23.07.2012); il Fiorito - benché, secondo quanto dichiarato da Donata Bergamini, a suo tempo le aveva riferito in forma dubitativa che due persone attendevano il Bergamini fuori dalla sala e che una delle due era la indagata - non ha confermato tali circostanze dinanzi ai Carabinieri.

Il compagno di squadra GALEAZZI Sergio – sentito dal difensore della pp.oo. e poi dai Carabinieri in data 16.01.2012– riferiva soltanto di avere visto due sagome fuori dalla sala accreditando l'ipotesi che nell'ingresso del cinema vi fossero due persone ad attendere il Berganini. La presenza di persone che avevano discusso con il Bergamini fuori dal locale era

affidata ai ricordi di FERRARO Natale, anziano parcheggiatore, il quale, in tal modo aveva riferito alla sorella del Bergamini (cfr. sit del 04.01.2011) e a Marco De Marco (cfr. sit del 21.01.2012) ma che, escusso dai Carabinieri in data 03.01.2012 aveva riferito che il calciatore era uscito dal cinema con una bella ragazza e che si erano allontanati su una macchina scura; da documentazione prodotta dal figlio l'uomo risultava affetto da "demenza senile di grado moderato" (cfr. certificazione medica allegata in atti) e, già in base alle dichiarazioni di Donata Bergamini, del 04.01.2011, risultava essere poco lucido e tendente a confondere situazioni molto diverse (riferimento al noto capo-clan di Cosenza, soprannominato "Zorru").

Quel pomeriggio, in cui come sopra detto si segnalano comportamenti anomali del calciatore, il Bergamini decideva di contattare la ex-fidanzata Isabella Internò (la circostanza è confermata dalla madre di lei Tenuta Concetta) e poi andava a prenderla con la sua auto a Rende. Non è dato sapere se fosse stata proprio la Internò ad effettuare la telefonata che – a dire del Padovano – il Bergamini aveva ricevuto nella camera del Motel Agip alle ore 15:30, mentre è certo che fece a sua volta una telefonata alle ore 16:00 dalla hall dell'albergo, coincidente temporalmente con quella che la Internò riferisce di avere ricevuto.

Si è evidenziata, anche da parte della Procura, una certa reticenza della indagata Internò, la quale non avrebbe contribuito compiutamente alla ricostruzione dell'evento lasciando zone d'ombra e, in particolare, se ne stigmatizzava l'inattendibilità in relazione a quanto dalla stessa riferito circa le spiegazioni che le diede il Bergamini nel corso del viaggio in auto fino a Roseto e poi sulla piazzola (che era stanco del calcio, che voleva andare a Taranto per imbarcarsi, che voleva recarsi all'estero, indicando tra l'altro, la Internò nel corso delle varie dichiarazioni luoghi differenti). In realtà non ci sono elementi per dimostrare la falsità delle suddette dichiarazioni. Non sono tali: né la circostanza che più persone abbiano affermato che il calciatore stava bene a Cosenza e che aveva preferito restare piuttosto che accettare l'ingaggio della squadra del Parma (cfr. dichiarazioni di Ranzani e dei vicini di casa); né che il fatto che il porto di Taranto fosse solo un porto militare e commerciale; né la indicazione nelle varie dichiarazioni di località differenti quale meta finale del viaggio/fuga (Amazzonia, Hawaii, Azzorre e Grecia); infatti, ben può essere che il Bergamini non fosse a conoscenza del fatto che il porto di Taranto non è destinato agli imbarchi civili; mentre per quanto attiene alla indicazione da parte della giovane Internò di località differenti appare possibile che la stessa abbia fatto confusione indicando alternativamente località che riconducono ad un concetto di luogo esotico e lontano.

In generale non può da questi elementi desumersi la falsità delle dichiarazioni della Internò o la sua reticenza ma, piuttosto, può ipotizzarsi che il Bergamini in preda ad un momento di sconforto

abbia estrinsecato -forse senza averne veramente l'intenzione- un generico desiderio di allontanarsi, di evadere da una situazione contingente che lo angustiava e non è da escludersi che tale situazione fosse cagionata proprio dalle insistenze della Internò a riallacciare il rapporto sentimentale.

Tutto ciò premesso, dalle reiterate dichiarazioni degli odierni indagati, corroborate, come sopra detto, dalle dichiarazioni di persone di passaggio del tutto estranee ai fatti, emerge che Donato Bergamini, per ragioni che sapremo mai, la sera del 18.11.1989 decideva di abbandonare l'auto e avviarsi verso la sede stradale, continuando a conversare a distanza con la Internò, finché ad un certo punto, individuato a circa 40 metri dalla piazzola, all'inizio del guard-rail, si gettava sotto il camion in transito.

Altra unica ipotesi alternativa che ci si permette di avanzare è che il predetto, sempre in un momento di turbamento, abbia preso a percorre a piedi il ciglio della SS 106 in direzione Taranto e che sia scivolato per via dell'asfalto bagnato dalla pioggia, cadendo in posizione supina e avendo solo il tempo di alzare le braccia a difesa del viso.

Quanto alle argomentazioni circa la incompatibilità tra il cosiddetto "tuffo" accreditato dalla Internò e la posizione supina del corpo non si può escludere che il Bergamini una volta al suolo si sia girato in un istintivo moto di difesa o, più in generale, non può escludersi che egli abbia effettuato movimenti, modificando la sua iniziale posizione fino ad assumere quella nella quale veniva travolto dalla ruota del mezzo.

In conclusione alla luce di tutti gli elementi esaminati è possibile concludere per l'insussistenza di indizi idonei a ritenere che il delitto di omicidio sia stato commesso né, tanto meno, a dimostrare che l'odierna indagata ne sia stata l'autrice in concorso con altri rimasti ignoti.

Difatto, nel caso di specie, sono stati sollevati solo sospetti, ragionevoli e non, e ancor più suggestioni, ingigantite dalla grande eco mediatica ottenuta dal caso ed alimentate da personaggi discutibili o addirittura mitomani (vedi la sedicente Dammatiana De Santis). D'altra parte, partendo dal rifiuto della ipotesi più evidente, è agevole nutrire il sospetto evidenziando una serie di incongruenze o di circostanze rimaste oscure.

Si ritiene doveroso ribadire come la ipotesi di un accordo criminoso tra più soggetti teso alla soppressione del giovane calciatore e la artificiosa messa in scena del suicidio appare assolutamente inverosimile nel contesto concreto, tanto che c'è da chiedersi: chi mai avrebbe "organizzato" il finto suicidio su una strada intensamente trafficata esponendosi al rischio di essere visto e di non potere portare a conclusione il suo progetto; perché recarsi in un luogo così distante

da Cosenza; soprattutto, come fare affidamento sulla spontanea adesione della vittima a recarsi in tale località, atteso che il Bergamini non avrebbe potuto allontanarsi perché in ritiro e, a detta di tutti, aveva un contegno professionalmente ineccepibile; come mettersi d'accordo con l'autotrasportatore disposto a inscenare il finto suicidio che sarebbe dovuto passare nel momento esatto in cui il corpo veniva posto sulla trafficata sede stradale ovvero come fare affidamento sulla compiacenza dell'autotrasportatore nel corroborare le false affermazioni della Internò. Tutti questi interrogativi non hanno trovato risposta nonostante le certosine indagini e la ragione è che la risposta non c'è sicché il solo argomento logico appare sufficiente a fare cadere la costruzione accusatoria.

A completamento di questa disamina degli atti, si ritiene opportuno accennare alle intercettazioni telefoniche e ambientali che nel corso delle indagini sono state effettuate in tre periodi – dal novembre 2011 al gennaio 2012 e poi riprese nel febbraio 2012 in corrispondenza della pubblicazione di un articolo sul quotidiano Gazzetta del Sud dal titolo "Bergamini: secondo i RIS fu omicidio volontario" e, ancora dopo l'aprile 2013, in concomitanza con la pubblicazione il 04.04.2013 di un articolo di stampa on line sul sito "Il Fatto Quotidiano di Ferrara" dal titolo "Denis fu ucciso. Ora c'è anche un movente" e della notifica della informazione di garanzia alla Internò (15.06.2013); quindi, allorquando le persone intercettate erano stimolate a conversare intorno al noto evento.

Gli esiti delle operazioni di captazione sono stati sostanzialmente negativi.

Ed invero, dalla complessiva lettura, oltre a registrarsi un comprensibile fastidio per la pressione mediatica e, in seguito, lo sconforto della famiglia Internò per la incriminazione di Isabella, non è stata mai registrata una conversazione che supporti la teoria omicidiaria o in cui la Internò non confermi di avere visto il Bergamini suicidarsi. Non è credibile che la donna finga per anni anche con il marito e con i suoi familiari e che, se effettivamente coinvolta nell'omicidio, non si confidi mai con alcuno, neppure quando si trova in auto. Quand'anche la stessa e i suoi familiari abbiano potuto ipotizzare di essere sottoposti ad intercettazioni (come risulta dopo l'avviso di garanzia, nella conversazione tra la sorella Catia e la zia Tina – progr. 442 del 15.05.2013 - o tra le sorelle Internò e Conte Luciano in auto – progr. 609 del 15.05.2013 - o quando Internò Dino Pippo conversa con la moglie – progr- 381 del 23.05.2013) è del tutto inverosimile che gli stessi possano avere imbastito e recitato per anni dei veri e propri copioni ad uso e consumo degli inquirenti; e ciò a maggior ragione in relazione alle conversazioni in automobile spesso lunghissime e ripetitive.

D'altra parte sono state captate anche conversazioni in cui gli interlocutori mostrano di volersi accordare sulle deposizioni da rendere all'A.G. come le conversazioni che precedono l'escussione di Internò Roberto e Tenuta Concetta (prog. 797, 813, 814) ovvero in cui si rendono edotti l'un l'altro degli esiti delle deposizioni.

Ad ogni modo è evidente che il timore del tutto ragionevole di essere sottoposti al controllo delle telefonate, possa avere indotto i protagonisti della vicenda ad essere cauti al telefono, per evitare di dire qualcosa che potesse essere interpretato in senso a loro sfavorevole, senza che ciò debba significare che essi nascondessero circostanza relative alla commissione del delitto contestato.

Si rimanda per la lettura delle conversazioni alla informativa dei Carabinieri, sottolineando la evidente insufficienza, ai fini della dimostrazione della sussistenza del reato, anche delle due conversazioni ritenute più "sospette", soprattutto se lette nel complessivo contesto e tenendo conto dell'utilizzo nei dialoghi di forme dialettali ovvero errate o involute.

Una delle due conversazioni è quella che si svolge in auto tra la Internò e il marito Conte Luciano subito dopo l'escussione della donna da parte dei P.M. (progr. 056 del 29.11.2011 ore 13,01) in cui Isabella ripercorre le fasi dell'evento in termini sovrapponibili a quelli delle dichiarazioni rese alla P.G. e alla A.G., con alcune imprecisioni e mostrando di non ricordare bene. Ad una certo punto la donna pronuncia la frase *"eh! poi ha aspettato il camion. Ma il corpo era butt.... lanciato"* e da tale frase, estrapolata da una lunga conversazione, si ritiene di evincere che il Bergamini fosse già morto solo perché la donna usa il termine "corpo" (cioè cosa inanimata) e il verbo in forma non riflessiva ("buttato, lanciato" e non "si è buttato"), senza tenere conto del fatto che la frase inizia con *"poi ha aspettato il camion"* e, comunque, un'ipotesi accusatoria non può certo essere supportata dall'uso di espressioni imprecise o linguisticamente scorrette.

Analoghe considerazioni possono essere fatte in relazione alla conversazione telefonica tra la Internò e il cugino Dino Pippo Internò, larvatamente indicato dalle pp.oo. come il possibile ausiliatore della Internò nella soppressione di Bergamini Donato. (cfr. Progressivo n. 829 delle ore 09:29:28 del 23.12.2011).

La frase incriminata, inserita in un contesto in cui la Internò si lamenta della continua pressione mediatica, nonostante la verità sia evidente, è la seguente *"Pure... hai capito? Bravo! Però... benissimo, perché – ohi Pi' – lo sai, tu lo sai. Tu c'eri proprio, quindi!"*

Invero, è evidente come la frase non si riferisca alla ventilata presenza del Dino Pippo sul luogo del presunto delitto (non lo ha visto nessuno!) ma alla sua presenza in casa di sua madre (sit di INTERNÒ Roberto rese al P.M. in data 18.5.2013) ove la famiglia era riunita, allorquando giunse la telefonata di Isabella che annunciava la morte del Bergamini e chiedeva che qualcuno si recasse a prenderla a Roseto.

Infine, ritiene il G.I.P. di non dovere dare conto, dopo averli attentamente esaminati, di tutti gli esiti delle indagini esperite e delle dichiarazioni rese dalle altre innumerevoli persone sentite nel corso delle investigazioni svolte sia prima che dopo la riapertura delle indagini stesse, in quanto attinenti a fatti precedenti e irrilevanti rispetto all'evento in esame e, quindi, inconferenti ai fini della dimostrazione del verificarsi di un delitto una volta che la disamina di quanto accaduto la sera del 18.11.1989 conduce ad escludere tale ipotesi.

In conclusione non ignora questo giudice che permangano una serie di circostanze non chiarite e che non vi è una dimostrazione scientifica incontrovertibile che il Bergamini si sia suicidato, d'altra parte neppure vi è il benché minimo indizio del fatto che sia stato ucciso da una terza persona, anzi, il complesso delle circostanze rende il suicidio l'ipotesi più plausibile, dal momento che gli esiti degli accertamenti sono risultati tutti compatibili scientificamente con l'evento suicidiario e le testimonianze dei presenti fanno propendere per tale tesi, come già concluso nelle sentenze di primo e secondo grado riguardanti la responsabilità di Pisano Raffaele per omicidio colposo. Richiamando un classico argomento, citato anche dalla c.t.p. dott.ssa Sacchi, "a *parità di fattori la spiegazione più semplice è da preferire*" (cd Rasoio di Occam) nel senso che nella scelta tra più ipotesi che abbiano la capacità di spiegare un fenomeno deve essere preferita quella più evidente.

Piuttosto si deve riconoscere che i motivi di un suicidio spesso restano incomprensibili e che non si può dire cosa si agiti nell'animo umano in un momento di scoramento.

Nel caso di specie non si rilevano neppure indizi del fatto che il Bergamini avesse premeditato il gesto, anche in ragione della presenza di un testimone; più probabilmente la decisione venne presa sul momento ovvero si trattò di un comportamento meramente dimostrativo nei confronti della ex-fidanzata finito male.

Tutto ciò considerato le indagini proposte dalle difese delle pp.oo. appaiono ultronee

Del tutto inutile appare escutere nuovamente persone informate dei fatti che sono già stata sentite dal momento che nel tempo la qualità del loro ricordo non può che essere peggiorata e il bombardamento mediatico lo ha di certo contaminato;

inoltre, inutile appare risentite o sentire *ex novo* persone che dovrebbero riferire in ordine a fatti riguardanti periodi antecedenti al momento della morte e, quindi, a scandagliare eventuali moventi dell'omicidio, dal momento che l'esame degli ultimi momenti delle vita del Bergamini porta ad escludere che vi sia stato un fatto omicidiario.

L'esame complessivo, non atomistico, delle risultanze in atti rende, altresì, inutile lo svolgimento di ulteriori esami di natura medica comportanti l'esumazione del corpo; premesso che già a distanza di 47 giorni dalla morte l'esame autoptico è risultato inficiato dal verificarsi di fenomeni tanatologici, il decorso di moltissimi anni dalla morte della p.o., a parere di questo giudice escluderebbe la efficacia qualunque indagine: quanto alle indagini proposte dalla difesa Anselmo e supportate da pubblicazioni scientifiche prodotte nella udienza camerale, basterà osservare come il carattere solo sperimentale di talune tesi che non risultino accreditate presso la comunità scientifica le rende inutilizzabili ai fini di fondare una decisione.

In conclusione si ritiene che gli elementi esaminati depongano per la infondatezza della notizia di reato non essendovi alcuna prova della commissione da parte di alcuno del reato di omicidio. Non appare superfluo evidenziare che nella valutazione effettuata questo giudice ha preso in considerazione solo i fatti certi, per i quali sia raggiunta la prova della loro verità storica, sulla base delle varie fonti di prova, escludendo le mere congetture, sospetti e supposizioni di fatti di cui è infarcita anche l'indagine svolta dalla P.G., per giungere alla conclusione che la valutazione complessiva di tali fatti non solo non consente di disporre l'imputazione coatta a carico degli odierni indagati per i reati loro ascritti o per altri, ma palesa la inutilità della prosecuzione delle indagini richieste. Pertanto, non possono essere disposte indagini meramente esplorative finalizzate alla verifica delle ipotesi o congetture proposte, non potendo queste ultime costituire un vera *notitia criminis*.

Per altro verso, nel caso di specie, si ravvisa la oggettiva superfluità di un accertamento giudiziale: sulla base degli elementi evidenziati dagli opponenti e degli argomenti spesi - come già detto, fortemente suggestivi ma privi di effettiva valenza di indizio - si può fondatamente ritenere che la formazione della prova nel contraddittorio tra le parti non risulterebbe decisiva ai fini dell'accertamento della sussistenza del reato e, conseguentemente, della responsabilità degli imputati. A tali conclusioni si ritiene di potere pervenire sulla base dei principi delineati dalla sentenza della Corte Costituzione n. 88 del 28.01.1991 in relazione alla regola di giudizio dettata dall'art. 125 disp. att. c.p.p.: *"La regola che l'art. 125 d.lgs 28 luglio 1989, n. 271 (norma di attuazione del nuovo codice di procedura penale) detta per il pubblico ministero, quando deve decidere se iniziare o meno un'azione penale, consiste in una valutazione degli elementi acquisiti non più nella chiave dell'esito finale del processo, (come già previsto nel testo dell'art. 115 del progetto preliminare) bensì nella chiave della loro attitudine a giustificare il rinvio a giudizio nel senso, cioè, che la valutazione degli elementi di prova acquisiti durante le indagini preliminari diventa funzionale non alla condanna bensì alla sostenibilità dell'accusa. Così come formulata, la*

norma è, in definitiva, la traduzione in chiave accusatoria del principio di non superfluità del processo, in quanto il dire che gli elementi acquisiti non sono idonei a sostenere l'accusa equivale a dire che, sulla base di essi, l'accusa è insostenibile e che, quindi, la notizia di reato, è, sul piano processuale, infondata. L'impossibilità di sostenere la prospettazione accusatoria deve essere quindi chiara e non equivoca, coerentemente all'univocità dell'infondatezza ("manifesta") che connota la formula usata nell'art. 2, direttiva 50, della legge di delega 16 febbraio 1987, n. 81 (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 76 Cost, in relazione all'art. 2, n. 50, legge 16 febbraio 1987, n. 81, dell'art. 125, ppnda 28 luglio 1989, n. 271)".

La sentenza citata, invero, afferma il principio del *favore actionis*, sostenendo in breve che in casi dubbi il P.M. deve propendere per l'esercizio della azione penale: orbene questo G.I.P. ribadisce che, a suo parere, pure restando incomprensibili e oscuri aspetti della vicenda per lo più privi di rilevanza giuridica, non vi sono dubbi in relazione al fatto che non vi sia stato alcun delitto di omicidio e che la morte del Bergamini non sia ascrivibile alla condotta violenta di terze persone; quindi, non ci troviamo di fronte ad un quadro probatorio provvisorio che possa trovare incremento o risoluzione in una successiva fase dibattimentale, ma di fronte ad una ipotesi di carenza degli elementi "idonei a sostenere l'accusa in giudizio".

P.Q.M.

Visti gli artt. 408 e ss c.p.p. e 125 disp. att. c.p.p.,

rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dispone l'archiviazione del procedimento e la restituzione degli atti al P.M.

Castrovillari, 30.11.2015

Il Giudice
dott.ssa Annamaria Grimaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Castrovillari, 30 NOV. 2015

IL CANCELLIERE
Caterina Piccoli

- E' copia conforme all'originale per la comunicazione ai Sigg. Procuratori della Repubblica Cons. Franco Giacomantonio, alla dott.ssa Maria Grazia Anastasia e al Sig. Procuratore Generale della Repubblica presso Corte di Appello di *Catanzaro* e per la notifica **Urgente** a:
per la notifica Urgente a:

- Gli indagati:

1. INTERNO' ISABELLA ANNA nata il 9/1/1969 a Cosenza ed ivi residente alla Via Manzoni Nr.59 **- Elettivamente domiciliata** presso lo studio legale del difensore di fiducia Avv. Angelo Pugliese sito in Rende (CS) **- Via Giovanni XXIII° Nr.11 - Scala A;**

2. PISANO RAFFAELE nato il 2/1/1938 a Rosarno (RC) ed ivi residente alla Via Maria Zita Nr.59 **- Elettivamente domiciliato** presso lo studio legale del difensore di fiducia Avv. Domenico Malvaso sito in Rosarno (RC) **-Via Nazionale Nr.246-**

- Le persone offese:

- BERGAMINI DOMIZIO nato il 4/8/1940 a Bondeno (FE) e residente in Argenta (FE) alla Via Mantellina Nr.1;
- BERGAMINI DONATA nata il 1/6/1961 ad Argenta (FE) ed ivi residente alla Via Mantellina Nr.1/1;
- ZERBINI MARIA nata il 3/12/1940 ad Argenta (FE) ed ivi residente alla Via Mantellina Nr.1/1 **- Elettivamente domiciliato ex Art. 33 Norme di Attuaz. c.p.p.** presso lo studio legale del difensore di fiducia Avv. Fabio Anselmo sito in Ferrara **- Viale Cavour Nr.51;**

- difensori:

- Avv. Angelo Pugliese da Rende (CS) **-Via Giovanni XXIII° Nr.11 - Scala A-** di fiducia dell'indagata **INTERNO' ISABELLA ANNA;**
- Avv. Domenico Malvaso da Rosarno (RC) **-Via Nazionale Nr.246-** di fiducia dell'indagato **PISANO RAFFAELE;**
- Avv. Fabio Anselmo da Ferrara **-Viale Cavour Nr.51-** di fiducia delle persone offese BERGAMINI DOMIZIO, BERGAMINI DONATA E ZERBINI MARIA;

Castrovillari, li **30/11/2015**

Il Cancelliere
Caterina Piccoli

LEGIONE CARABINIERI EMILIA ROMAGNA

Compagnia di Ferrara

Nucleo Operativo e Radiomobile

OGGETTO: Relata di notifica.----------//

==========

L'anno 2015, addì 30 del mese di Novembre, presso lo studio legale associato Avvocato Fabio ANSELMO, sito in Ferrara viale Cavour n. 51, alle ore 17:45.---------//

Noi sottoscritti Ufficiali di P.G., Mar.Ca. FARRUGGIA Alessandro ed App.Sc RICCARDI Massimiliano, appartenenti al Nucleo CC in intestazione, diamo atto che in data e luogo di cui sopra, abbiamo proceduto alla notifica dell'Ordinanza di Archiviazione n. 1743/12 RNR e n. 1575/13 R.GIP emessa in data 30.11.2015 dal Tribunale-Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari- di Castrovillari all'Avvocato Fabio ANSELMO, consegnandone copia nelle mani di:----------//

AVV. ALESSANDRA PISA NATA A BONDENO (FE) IL 12.10.1974

COLLABORATRICE DI STUDIO DELL' AVV. FABIO ANSELMO

Fatto, letto, confermato e sottoscritto in data e luogo di cui sopra.----------//

L'interessato

I notificanti

APP.SC

MC